

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, dichiara nel ricorso di aver stipulato un primo contratto di prestito mediante cessione del quinto dello stipendio (contratto A) il 27 maggio 2009, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 51 rate ed un secondo analogo contratto (contratto B) il 10 settembre 2013, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate.

Proposto reclamo in data 23 settembre 2020 senza esito soddisfacente, si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento e la restituzione delle penali. In particolare, chiede in relazione al contratto A (tenuto conto degli importi di € 276,00 già riconosciuti) € 1.572,51 a titolo di rimborso *pro quota* "commissioni finanziarie", € 739,40 a titolo di rimborso "commissioni di mediazione", € 505,90 a titolo di rimborso *pro quota* "costi assicurativi" ed € 134,24 quale rimborso della illegittima "penale di anticipata estinzione". In relazione al contratto B (tenuto conto degli importi di € 425,76 già riconosciuti) chiede € 65,76 a titolo di rimborso *pro quota* "spese di istruttoria" (quindi integralmente restituite) ed € 124,70 per la "penale di anticipata estinzione". Chiede in ogni caso la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo ed inoltre il rimborso delle spese di presentazione del ricorso ed il ristoro delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata dei finanziamenti in controversia come riferito dalla parte ricorrente (contratto A, rata 51; contratto B, rata 48), rileva con riferimento al contratto A che parte ricorrente ha ricevuto € 276,00 in sede di anticipata estinzione; € 28,18 da parte della compagnia assicurativa ed inoltre € 2.050,23 a mezzo di assegno di traenza trasmesso con assicurata a/r il 28/01/2021. Dichiara inoltre che non è dovuto il rimborso delle spese corrisposte all'agente al quale la parte ricorrente ha spontaneamente deciso di rivolgersi per la stipula del finanziamento. Sul punto rileva inoltre che tale compenso non è soggetto a restituzione in

caso di estinzione anticipata e ciò nel rispetto dell'art. 1748 c.c., trattandosi altresì di somme corrisposte direttamente all'agente (come da documentazione allegata, l'intermediario sarebbe in ogni caso privo di legittimazione passiva). Argomenta che una decisione di diverso segno da parte del Collegio esporrebbe la resistente a un rischio di impresa non preventivabile e legato alle scelte di volta in volta effettuate dal consumatore. Svolge anche alcune considerazioni in merito alla non diretta applicabilità della decisione *Lexitor* al caso di specie, richiamando precedenti della giurisprudenza di merito.

Con riferimento al contratto B, dichiara di aver provveduto a rimborsare le spese di istruttoria in termini migliorativi rispetto alle pattuizioni contrattuali e al criterio della curva interessi e segnatamente di aver corrisposto la somma di € 425,76.

Con riferimento a entrambi i contratti, ribadisce la legittima applicazione delle penali di anticipata estinzione rilevando la conformità delle stesse alle pattuizioni contrattuali. Svolte infine alcune considerazioni sulla non spettanza delle spese legali, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto A è stato concluso il 27 maggio 2009 e che è stato anticipatamente estinto dopo 51 rate sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 276 per "commissioni cessionario" ed un addebito per "penale estinzione anticipata" di € 134,24 a fronte di un "capitale residuo a scadere" di € 13.423,93. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, si tratta di un agente in attività finanziaria. L'intermediario allega documentazione a comprova del pagamento della provvigione all'intermediario del credito.

In merito al contratto B, la documentazione mostra che è stato concluso il 27 maggio 2009 ed estinto dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge un "conguaglio" di € 425,76 ed una "penale estinzione anticipata" per € 124,70 a fronte di un "capitale residuo a scadere" di € 12.470,38. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, si tratta di un agente in attività finanziaria.

Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sull'inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) e sull'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE, oggetto di interpretazione nella decisione. Come recentemente precisato ed ampiamente illustrato dal Collegio di Coordinamento, è da escludersi che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva". Infatti le disposizioni di diritto nazionale, ed in particolare gli artt. 121 e 125-sexies Tub recepiscono perfettamente l'art. 16 dir. 2008/48/CE e non si pone pertanto alcuna situazione di contrasto tra diritto nazionale e diritto unitario, bensì sovviene una questione di interpretazione conforme delle norme di recepimento di un provvedimento dell'Unione alla luce della giurisprudenza CGUE, cui il giudice nazionale è tenuto (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Ciò posto, il Collegio richiama i principi contenuti in tale decisione, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in

considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019). Il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina nel merito in primo luogo le commissioni previste dal contratto A. In base ai più recenti orientamenti dei Collegi territoriali, il Collegio rileva come le "commissioni cessionario (lett. B delle condizioni economiche), dato il riferimento alle attività "preliminari e conclusive", quindi volte a remunerare attività che accompagnano l'intera vita del finanziamento, devono ritenersi di natura *recurring* (cfr. in tal senso già Collegio di Torino, decisione n. 36666/20). Al contrario, le "commissioni Agente/Mediatore", (lett. C delle condizioni economiche) essendo agli atti intervenuto un agente in attività finanziaria, soggetto cui è preclusa ogni attività successiva alla conclusione del contratto, sono di natura *up front*. Il Collegio precisa sul punto che secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali ABF tutti i costi *up front*, compresi quelli di intermediazione, devono essere oggetto di restituzione, anche in presenza di documentazione attestante l'effettivo pagamento a terzi del compenso per l'attività svolta.

In merito agli oneri assicurativi, posto che questi sono sempre da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata (Collegio di Coordinamento 5304/2013), secondo il criterio indicato nelle Condizioni di Assicurazione di cui il ricorrente abbia firmato la "presa visione" e in mancanza secondo il criterio *pro rata temporis*, il Collegio rileva che nel caso in esame non constano criteri di rimborso degli oneri assicurativi contrattuali ed alternativi al *pro rata*. Parte resistente dichiara che la compagnia assicurativa ha rimborsato € 28,18 con bonifico del 2.12.2020. Il rimborso non è confermato dalla parte ricorrente.

Per quanto riguarda la commissione di cui al contratto B, in base ai consolidati orientamenti dei Collegi le "spese di istruttoria", qualora indichino solo tale dizione senza descrizione ulteriore delle attività che remunerano e siano di ammontare non manifestamente abnorme devono essere qualificate *recurring*.

Applicando i suddetti orientamenti e criteri si ottiene, in relazione al contratto A, l'importo complessivo di € 2.538,79, che non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente che ha effettuato i calcoli per il rimborso di tutte le commissioni applicando il criterio *pro rata temporis*. In relazione al contratto B si ottiene una somma negativa per € - 185,02. La somma complessiva da rimborsare, procedendo a compensazione, risulta pertanto pari, arrotondata all'unità, ad € 2.354,00 calcolata come da tabelle che seguono:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 10869 del 27 aprile 2021

CONTRATTO A xxx815			
Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,60%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,80%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
B) Commissioni cessionario				3.214,80	Recurring	57,50%	1.848,51	276,00	1.572,51
C) Commissioni agente				1.285,92	Upfront	35,80%	460,38		460,38
E) Costi assicurativi				879,83	Recurring	57,50%	505,90		505,90
Totale primo contratto				5.380,55					2.538,79

CONTRATTO N.			
Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,71%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,12%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttorie				600,00	Upfront	40,12%	240,74	425,76	-185,02
Totale secondo contratto				600,00					-185,02

TOTALE DA CORRISPONDERE			2.353,76
--------------------------------	--	--	----------

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio precisa che, oltre al rimborso sopra richiamato di € 28 da parte della compagnia assicurativa, l'intermediario ha altresì dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 2.050,23. Nessuno dei rimborsi è confermato dalla parte ricorrente.

Il ricorrente chiede altresì il rimborso delle commissioni di estinzione. Dal conteggio estintivo relativo al contratto A risulta che l'intermediario ha addebitato € 134,24, a titolo di "penale di estinzione anticipata", in linea con quanto previsto dal contratto. Non appare violato il comma 2 dell'art. 125-sexies Tub, in quanto l'indennizzo addebitato al cliente non è superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo (€13.423,93), come richiesto dalla norma ed applicabile unicamente in caso di vita residua del contratto superiore ad un anno (residuano 69 rate mensili). Né la parte ricorrente ha esplicitato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi né le ragioni per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dal comma 3 dell'art. 125-sexies Tub. La sua applicazione deve pertanto ritenersi legittima e il ricorso sul punto non può essere accolto. Analogamente deve ritenersi in relazione al contratto B, per il quale sono addebitati € 124,70 ed in relazione al quale residuano 72 rate da rimborsare per un importo di € 12.470,38.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.354,00, al netto di quanto eventualmente versato anche da terzi debitori, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA